Pagamento in contanti della prestazione di uscita in caso di partenza per un paese dell'UE o dell'AELS

Il pagamento in contanti della prestazione di uscita in caso di partenza per un paese dell'UE o dell'AELS sottostà all'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE/AELS. Il presente promemoria fornisce le risposte alle domande più importanti in materia.

Quali persone sono interessate?
Sono interessate – a prescindere dalla nazionalità – tutte le persone che partono definitivamente per un paese dell'UE, per l'Islanda o la Norvegia. Una disposizione speciale si applica in caso di partenza per il Principato del Liechtenstein (cfr. le esplicazioni alla fine del presente promemoria). In caso di partenza definitiva per un altro paese è possibile riscuotere in ogni caso l'intera prestazione di uscita in contanti.

In quale forma viene versata la prestazione di uscita?
Se trasferite il vostro domicilio in un paese dell'UE, in Islanda o in Norvegia, il pagamento in contanti della prestazione di uscita pari all'ammontare della previdenza minima ai sensi del regime obbligatorio LPP è possibile soltanto se siete in grado di provare di non sottostare nel paese in questione all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per i rischi di decesso e di invalidità. In caso contrario può essere pagata in contanti soltanto la parte della prestazione di uscita che eccede la previdenza minima secondo la LPP (previdenza più estesa). Il restante importo della prestazione di uscita deve essere versato a vostro favore presso un istituto di libero passaggio in Svizzera. Sono esclusi i trasferimenti a un'assicurazione sociale estera.

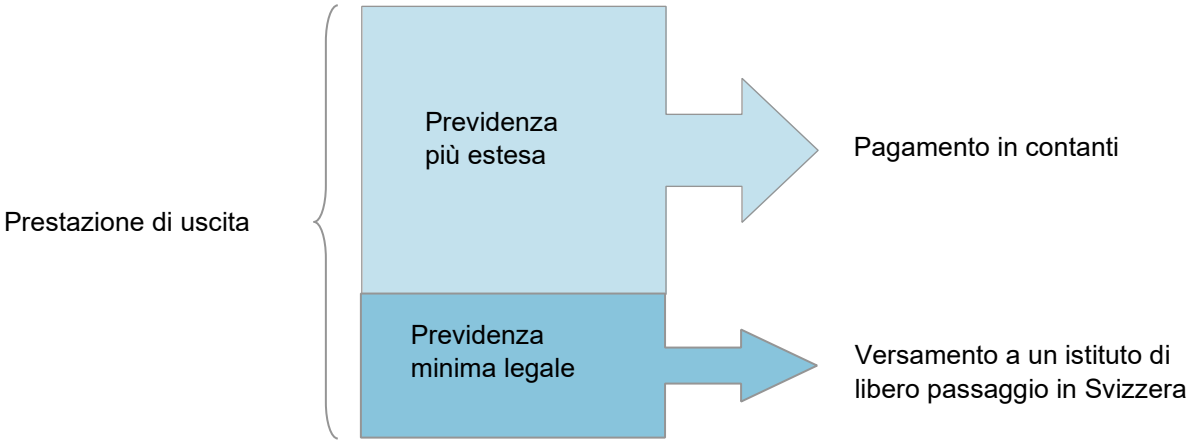

Come si può accertare se sussiste un eventuale assoggettamento all'obbligo assicurativo all'estero?
Se emigrate in un paese dell'UE, in Islanda o in Norvegia potete rivolgervi alla fondazione Fondo di garanzia LPP:

Fondo di garanzia LPP
Eigerplatz 2, Casella postale 1023
3000 Berna 14

Telefono: +41 31 380 79 71
E-Mail: info@sfbvg.ch

Sul sito sfbvg.ch sono disponibili il modulo di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assoggettamento all'assicurazione nel rispettivo paese estero e i promemoria con ulteriori informazioni.

Vi ricordiamo che questa procedura può richiedere un certo tempo e che potremo versare la vostra intera prestazione di uscita (previdenza minima secondo la LPP e previdenza più estesa) solo dopo avere ricevuto la decisione in merito all'assoggettamento o al non assoggettamento all'assicurazione obbligatoria statale.

Se sono stati effettuati riscatti meno di tre anni prima dell'uscita dalla previdenza professionale, ai sensi dell'articolo 79*b* capoverso 3 LPP non è consentito il pagamento in contanti della parte della prestazione di uscita risultante da tali riscatti. Questa parte del capitale di previdenza deve essere trasferita a un istituto di libero passaggio almeno per la durata residua del termine di tre anni.

Che cosa succede in caso di inizio di un'attività lucrativa indipendente in un paese dell'UE o dell'AELS?
Anche se vi trasferite in un paese dell'UE, in Islanda o in Norvegia per fondare una propria impresa in loco, la parte minima legale della prestazione di uscita viene versata in contanti soltanto se non sussiste un assoggettamento all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e per i rischi di decesso e invalidità nel rispettivo paese.

Quali norme si applicano alle frontaliere e ai frontalieri?
Non può essere versata in contanti la prestazione di uscita se vi stabilite all'estero o se il vostro domicilio è già all'estero, ma continuate a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera e quindi rimane in essere l'assicurazione nella previdenza professionale svizzera. Di conseguenza, la prestazione deve essere trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro in Svizzera.

Quali sono i paesi in questione?
(stato 01.10.2023)
- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Pesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria: in caso di partenza dopo il 31 maggio 2007

Quale regolamentazione si applica in caso di partenza nel Principato del Liechtenstein?
Occorre distinguere tra i seguenti casi:
- **Attività lucrativa dipendente:** se iniziate un'attività lucrativa dipendente nel Principato del Liechtenstein, l'intera prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del datore di lavoro nel Liechtenstein.
- **Nessuna** attività lucrativa: se non iniziate un'attività lucrativa, l'intera prestazione di uscita deve essere trasferita a vostro favore a un istituto di libero passaggio in Svizzera.
- **Attività lucrativa indipendente:** se iniziate un'attività lucrativa indipendente, l'intera prestazione di uscita deve essere trasferita a vostro favore a un istituto di libero passaggio in Svizzera.

Dove ricevo ulteriori informazioni?
Ulteriori informazioni sulla partenza per l'estero sono disponibili su publica.ch > La mia previdenza > Avvenimenti della vita > Partenza per l'estero. In caso di domande potete rivolgervi anche alla vostra persona di contatto presso PUBLICA: trovate le relative coordinate sui vostri documenti personali e su publica.ch > La mia previdenza > Selezionate un datore di lavoro.